

## **CIRCOLARE INFORMATIVA**

La legge 231/2001 ha introdotto la responsabilità penale delle imprese per talune tipologie di reati.

Tale responsabilità può essere evitata adottando un modello di organizzazione preventivo che sia considerato valido ed esimente dalla legge.

La nuova Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha apportato sostanziali modifiche al corpus normativo del D.lgs. 231/2001, prevedendo due nuove fattispecie di reato:

la corruzione tra privati (art. 25-ter, lett. s-bis)

l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25).

### **Corruzione tra privati**

Il reato di corruzione tra privati trova la sua disciplina all'interno del modificato art. 2635 c.c. (prima rubricato "Infedeltà a seguito di denaro o promessa di utilità"), in forza del quale l'ente potrà essere considerato responsabile ai fini della normativa 231 nel caso in cui un esponente apicale o un sottoposto abbia dato o promesso denaro o altra utilità ad amministratori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, liquidatori o dipendenti di altro ente affinché questi realizzassero od omettessero atti inerenti il loro ufficio, cagionando un nocumento alla loro società.

Ai fini dell'applicabilità del D.lgs. 231/2001, l'ente risponderà del reato solo nel caso in cui agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto corrotto. A carico della società cui appartiene la persona che ha dato o promesso denaro o altra utilità - laddove ne venga accertata la responsabilità - è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, non anche di quella interdittiva. La pena è raddoppiata fino a 800 quote se la condotta illecita è posta in essere da società quotate.

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Con riferimento, invece, al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, disciplinato all'art. 319-quater c.p., il legislatore ha inteso punire il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è della reclusione da tre a otto anni, mentre per chi dà o promette denaro o altra utilità la pena è fino a tre anni.

In forza del modificato art. 25 D.lgs. 231/2001, l'imprenditore che fosse indotto per effetto dell'abuso di potere del suddetto funzionario pubblico a versare o promettere a quest'ultimo denaro o altra utilità sarà punito quale concorrente del suddetto funzionario.

A carico dell'ente è prevista una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e in aggiunta può essere applicata la sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno.

In forza di quanto sopra è pertanto necessario che ogni Società provveda in tempi rapidi all'adeguamento dei rispettivi modelli organizzativi, riservando

particolare attenzione ai rapporti con altre imprese private che, ora, assumono rilevanza ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/2001. Dovranno, ad esempio, essere oggetto di valutazione le vendite e gli approvvigionamenti ad imprese private e le relative gestioni contrattuali.